

Cuneo, lì 21 settembre 2016

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 21/2016

IMPRESSE FAMILIARI: NIENTE IRAP SE COLLABORATORI SOLO “ESECUTIVI”

La **Suprema Corte di Cassazione**, con l’ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016, estende per la prima volta alle imprese di tipo familiare il principio sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 9451/2016) secondo cui **non è assoggettabile ad IRAP l’impresa familiare** che si avvale di un **collaboratore** le cui mansioni sono meramente esecutive.

Viene ribaltata così, la precedente impostazione interpretativa, secondo la quale l’attività svolta dai collaboratori delle imprese familiari comportava sempre l’assoggettamento all’Irap del valore della produzione.

L’ordinanza ha infatti affermato che, nel caso si avvalga di un collaboratore familiare, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell’attività svolta.

Pertanto, qualora il partecipante all’impresa familiare svolga *“mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (...) generico”*, l’impresa stessa non è soggetta IRAP.

In altri termini, questa sentenza è rivolta ai contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività d’impresa in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti ed in genere piccoli imprenditori che svolgono l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.